

## EVASIONE FISCALE

**EVASIONE FISCALE:** indica tutti quei metodi volti a **ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato sul cittadino contribuente** attraverso la violazione di specifiche norme fiscali da parte di quest'ultimo

In molti casi **l'evasione fiscale** diventa **reato** quando supera determinate soglie. Che recentemente sono state abbassate.

Ci sono molti modi di combattere l'evasione fiscale. Per fare uscire allo scoperto i **furbe** (o i veri e propri **ladri**) lo Stato mette in campo strategie sempre più differenziate. Sul piano investigativo, e della **deterrenza**, si va dagli **scontrini telematici e dai blitz delle Finanza**, alla lente del **nuovo redditometro**.

### QUANDO L'EVASIONE È REATO

Naturalmente non tutti gli **illeciti fiscali** hanno la stessa gravità. Delle varie condotte tese a **non pagare le tasse** dovute solo alcune sono considerate **reati**.

La legge stabilisce quando un illecito è punibile con una **sanzione amministrativa** (multa) o **penale** (carcere). E spesso la soglia è quantitativa: dipende cioè da **quanto si evade**.

Restando al campo dell'**evasione**, vediamo le principali condotte che configurano un **reato penale** e le relative **sanzioni** (la norma di riferimento è il Dlgs 74 del 2000, modificato dal Dl 138 del 2011 e ulteriormente ritoccato dal Dlgs. n. 158/2015).

### DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA

- **Condotta:** falsificazione delle dichiarazioni dei redditi o Iva inserendo elementi passivi fittizi (falsa fatturazione) o alterando le scritture contabili (per i soggetti obbligati). Il reato sussiste se:
  - l'imposta evasa è superiore a **30mila euro** con riferimento a ciascuna delle singole imposte e
  - i redditi non dichiarati superano il **5%** del totale o comunque **1,5 milioni** di euro
- **Sanzione:** reclusione da 1 anno e 6 mesi a **6 anni**.

### DICHIARAZIONE INFEDELE

- **Condotta:** dichiarazioni non veritiere al di fuori dei casi precedenti (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente). Il reato sussiste se:
  - l'imposta evasa è superiore a **150mila euro**, e
  - i redditi non dichiarati superano il **10%** del totale o comunque i **3 milioni** di euro.
- **Sanzione:** reclusione da 1 a **3 anni**.

### DICHIARAZIONE OMESSA

- **Condotta:** mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Iva e anche del 770 entro 90 giorni dalla scadenza. Il reato sussiste se l'imposta evasa è superiore a **50mila euro**.
- **Sanzione:** reclusione da 1 a **3 anni**.

## EMISSIONE DI FATTURE FALSE

- **Condotta:** emissione di fatture o ricevute per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'Iva, a prescindere dall'utilizzazione o meno dei documenti falsi da parte del soggetto ricevente e dall'importo .
- **Sanzioni:** da 1 anno e 6 mesi a **6 anni**.

## OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

- **Condotta:** distruzione o occultamento di scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.
- **Sanzioni:** reclusione da 6 mesi a **5 anni**.

## OMESSA FATTURAZIONE O MANCATA REGISTRAZIONE IN CONTABILITÀ DELLE FATTURE

### Le tipologie di omissioni definite dal legislatore

Leggendo il testo normativo individuiamo diverse tipologie di infrazioni che possono consistere nella vera e propria **omissione della fatturazione**, nella fatturazione a cui non è seguita una registrazione (mancata registrazione), o **sottofatturazione** (cessione di beni e servizi indicandone un numero inferiore), o **sovralfatturazione** (cessione con emissione della fattura per importi più elevati rispetto a quelli realmente transitati come può avvenire nel caso di società facenti parte di uno stesso gruppo che per trasferire utile da una società controllante o ad una controllata o viceversa possono utilizzare questo metodo fraudolento) e possono essere considerate più o meno gravi non tanto in relazione alla frequenza quanto in relazione all'imponibile evaso tenendo a mente sempre alcuni valori minimi.

### Omessa fatturazione o registrazione delle operazioni di cessioni di beni o prestazione di servizi

Questa tipologia di fattispecie in realtà disciplina anche tante altre fattispecie omissive che espongono al rischio di una sanzione che può andare dal **100% al 200% della imponibile evaso**.

### Sospensione attività per i professionisti

**Il Decreto Legge 138/2011** ha introdotto una nuova sanzione per i **professionisti iscritti in albi professionali** (commercialisti, avvocati, ingegneri, medici, ecc) per l'**omessa o ritardata emissione della fattura** allorché si **contestino 4 violazioni di questo genere nell'arco di 5 anni e che consiste nella sospensione dell'attività che dovrà essere decretata dal consiglio dell'Ordine di appartenenza**.

Nel caso invece di **operazioni non imponibili IVA** o esenti la sanzione scende notevolmente in quanto può andare **dal 5% al 10% dei corrispettivi** omessi o non totalmente registrati o riferita sempre ad una delle fattispecie viste sopra e sempre con un minimo di 516 euro.

### Sanzioni per chi la riceve

Il legislatore ha posto una serie di violazioni anche nei confronti del soggetto che pur ricevendo una fattura non conforme ai disposti normativi in materia di Iva non attiva la procedura **di segnalazione all'agenzia delle entrate**.

Si può verificare il caso in cui il cessionario **al momento della consegna del bene o al momento di effettuazione del servizio non riceva fattura** e non la riceva per i **4 mesi successivi**, decorsi i quali ha **30**

**giorni di tempo per denunciare l'accaduto all'agenzia delle entrate e provvedendo contestualmente ad emettere l'autofattura** con il pagamento dell'imposta dovuta precedentemente a carico del cessionario.

Capita invece più spesso il caso di **ricevimento di una fattura errata che riporta quantità, imponibili, imposta, errori di calcolo o altri errori** che influenzano il corretto adempimento dell'imposta e come tale andrebbero rettificata o mediante l'emissione di una nota di credito da parte del cedente ossia di colui che vende i beni o i servizi oppure se questo non avviene **denunciando l'accaduto all'agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura sbagliata** e sempre procedendo al versamento per conto del cedente qualora ve ne fosse bisogno.

## **SOFTWARE PIRATA**

### **Cosa si rischia ad utilizzare un software copiato?**

In base alla legge sul diritto d'autore è punibile l'installazione di un software copiato anche quando lo si faccia senza scopo di lucro, ma solo al fine di trarne un "profitto" che si può ravvisare anche nel semplice risparmio di spesa dovuto al fatto che non si sono dovute sborsare somme per l'acquisto del programma originale.

Chi incorre in questo illecito è punibile con sanzioni penali che prevedono la reclusione da **sei mesi a tre anni** e la multa da **2.582,00 a 15.493,00 euro**.

Senza considerare che chi ritiene di essere stato leso nei propri **diritti di copyright** può chiedere al giudice l'emanazione di un provvedimento d'urgenza per arrestare la contraffazione. Come si vede da un lato il quadro delle sanzioni è piuttosto pesante mentre, dall'altro, si stanno intensificando i controlli.

La stessa Microsoft, qualche tempo fa, ha condotto un'indagine proprio su Livorno e Prato inviando dei falsi acquirenti presso i negozi di informatica per controllare se venivano ceduti programmi senza licenza. Il risultato è stato che, su Livorno, circa il 30% dei negozianti tiene un comportamento scorretto. Questa verifica ha allertato le forze dell'ordine, che hanno effettuato controlli ancora più mirati, tesi a verificare la **legittimità delle licenze** soprattutto presso le piccole e medie imprese, che sono quelle che maggiormente utilizzano un software illegale.